

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

CONTABILITÀ

02

PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

04

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus

06

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modello 730 - 730/2023

07

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Conciliazione giudiziale agevolata

LAVORO

08

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

10

Leggi In evidenza

Notizie

Contabilità

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Ricavi (OIC 34) - Pubblicazione della versione definitiva - Principali novità

Il 19.4.2023 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell'OIC 34, in tema di ricavi.

Entrata in vigore

Il principio contabile, che si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2024, integra le indicazioni fornite al riguardo dall'OIC 15 (Crediti).

Ambito di applicazione

L'OIC 34 riguarda tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico (voce A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni o voce A.5 - Altri ricavi).

Sono, invece, esclusi le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione per cui si continuerà ad applicare l'OIC 23, nonché le transazioni che non hanno finalità di compravendita (le operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l'obiettivo di conseguire un ricavo).

Unità elementari di contabilizzazione

Con riferimento alle vendite di beni, un aspetto particolarmente significativo è relativo all'individuazione di "unità elementari di contabilizzazione", che devono essere contabilizzate separatamente, in quanto un contratto di vendita può includere prestazioni diverse.

Nel caso, ad esempio, di vendita di un PC con assistenza gratuita per due anni, l'OIC 34 prevede che si contabilizzi separatamente il ricavo derivante dalla cessione dello stesso dall'assistenza gratuita, il cui valore deve essere individuato.

Ricavi per servizi

Un'ulteriore novità significativa è relativa alla disciplina della contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi, in quanto dalle precedenti consultazioni in materia era emersa l'esigenza di chiarire se tali ricavi dovessero essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se, in alcuni casi, potessero essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto. L'OIC 34 definisce a quali condizioni i ricavi per la prestazione di servizi debbano essere rilevati in Conto economico in base allo stato di avanzamento. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione, il documento in esame prevede che tali ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento, quando il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Semplificazioni per i bilanci in forma abbreviata e delle micro imprese

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che redigono il bilancio delle micro imprese sono previste semplificazioni contabili e di informativa.

Documento OIC n. 15/2022

Documento OIC n. 34/2023

Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2023 - "Nuovo principio contabile che disciplina i ricavi" - Bava - Devalle

Il Sole - 24 Ore del 20.4.2023, p. 34 - "L'unità elementare contabile debutta nei bilanci dal 2024" - Roscini Vitali F.

Scheda n. 1269.02 in Agg. 12/2021 - "Bozza del nuovo principio contabile sui ricavi" - Latorraca

Società Contr. Bil. Revisione n. 12/2022 - "Il nuovo OIC 34: novità, aspetti contabili e correlati riflessi organizzativi e di business. Come prepararsi alla transizione" - Marino - Maffei

La gestione straordinaria delle imprese n. 6/2022 - "Nuovo OIC 34 "Ricavi" al rebus fiscalità" - Russo

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus, sismabonus e bonus barriere - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo dei crediti in 10 rate - Novità del DL 11/2023 convertito - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123)

Con il provv. 18.4.2023 n. [132123](#), l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative per la facoltà, prevista dall'[art. 9](#) co. 4 del DL [176/2022](#) (ed ampliata dall'[art. 2](#) co. 3-quinquies del DL [11/2023](#)), di fruire in dieci rate annuali dei crediti d'imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, relativi a *superbonus* ex [art. 119](#) del DL 34/2020, *bonus barriere* ex [art. 119-ter](#) del DL 34/2020 e *sismabonus* di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013.

Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

Viene ricordato che i predetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione, tramite modello F24, da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o del cessionario che li ha acquisiti (direttamente dal beneficiario, oppure dal fornitore, o da un precedente cessionario), per quote annuali costanti, che riflettono le rate annuali di utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni da cui i crediti d'imposta derivano.

In via ordinaria, i crediti d'imposta sono utilizzabili da fornitori e cessionari in compensazione:

- in quattro quote annuali costanti, per i crediti d'imposta da *superbonus* sorti a fronte di spese sostenute a decorrere dal 2022;
- in cinque quote annuali costanti, per i crediti d'imposta da *sismabonus* e quelli derivanti dal *bonus barriere*, nonché nel caso dei crediti d'imposta derivanti da *superbonus* sorti a fronte di spese sostenute sino alla fine del 2021.

Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus, bonus barriere e sismabonus

L'[art. 9](#) co. 4 del DL 176/2022 ha previsto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 4 o 5 rate) i crediti d'imposta, relativi ad interventi agevolati con *superbonus* ex [art. 119](#) del DL 34/2020, non ancora utilizzati e derivanti dalle comunicazioni ex [art. 121](#) del DL 34/2020 inviate entro il 31.10.2022.

L'[art. 2](#) co. 3-quinquies del DL 11/2023 ha ampliato la predetta facoltà, estendendola:

- anche al "*bonus barriere 75%*", ex [art. 119-ter](#) del DL 34/2020, ed al *sismabonus*, di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013;
- ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni inviate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati.

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. [132123](#) precisa che può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui sopra, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, purché, al contempo:

- non utilizzata in compensazione ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97;
- derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023.

Tale ripartizione può dunque essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022, per gli interventi agevolati con *superbonus*;
- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dall'1.11.2022 al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con *superbonus*, o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023, per *bonus barriere* o *sismabonus*.

Modalità di fruizione in 10 rate del credito

Il provv. Agenzia delle Entrate [132123/2023](#) ribadisce che la scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.

Le dieci rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione per esercitare l'opzione di fruizione in 10 rate può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione: in questo caso il contribuente potrà comunque, con successive comunicazioni, rateizzare, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché in presenza dei requisiti richiesti.

Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali:

- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del DLgs. 241/97, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);
- per la quota non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;
- non può essere ceduta ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartita.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente:

- la tipologia di credito;
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
- il relativo importo di tale rata.

Tale comunicazione può essere trasmessa tramite il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti":

- dal 2.5.2023, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti;
- dal 3.7.2023, anche avvalendosi di un intermediario di cui all'[art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti (in tale eventualità, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio PEC, presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

La comunicazione trasmessa è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

art. 2 co. 3 quinquies DL 16.2.2023 n. 11

art. 9 co. 4 DL 18.11.2022 n. 176

Provvedimento Agenzia Entrate 18.4.2023 n. 132123

Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2023 - "Opzione telematica per ripartire i crediti da superbonus in dieci anni" - Zanetti - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 19.4.2023, p. 3 - "Superbonus in dieci anni per banche e imprese" - Latour - Parente Italia

Oggi del 19.4.2023, p. 25 - "Bonus edilizi diluiti in 10 anni" - Stancati - Mazzocchetti

Circolare per la Clientela n. 19 del 18.4.2023 - "DL 16.2.2023 n. 11 (c.d. "Blocca opzioni") - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 11.4.2023 n. 38" - Magro L. - Zeni A.

Scheda n. 636.41 in Agg. 4/2023 - "Comunicazione di opzione per cessione e sconto - DL 11/2023 convertito" - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2023 - "Possibilità più ampia per i cessionari di usare i crediti d'imposta in dieci rate" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Detrazioni "edilizie" - Certificazione SOA - Contratti stipulati dal 2022 (circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2023 n. 10)

La circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2023 n. [10](#) ha reso alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di possedere la certificazione SOA, richiesto dall'[art. 10-bis](#) del DL 21/2022 per beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020 qualora i lavori siano di importo superiore a 516.000,00 euro.

Il documento di prassi tiene conto anche delle norme di interpretazione autentica recate dalla lett. d) dell'[art. 2-ter](#) co. 1 del DL 11/2023 (conv. L. [38/2023](#)).

Obblighi di certificazione SOA

Ai sensi del citato [art. 10-bis](#) del DL 21/2022, il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020 (*superbonus*) ed all'[art. 121](#) del DL 34/2020 (opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo) è subordinato alla circostanza che, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, l'esecuzione degli interventi sia affidata ad imprese che al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto risultino in possesso della certificazione SOA ex [art. 84](#) del DLgs. 50/2016 (o, nella fase transitoria, prevista tra l'1.1.2023 ed il 30.6.2023, almeno di un contratto sottoscritto con un organismo abilitato a rilasciare la certificazione SOA all'esito dei necessari controlli).

Ambito di applicazione temporale degli obblighi di certificazione SOA

Nella circolare Agenzia delle Entrate [10/2023](#) si ricorda anzitutto che, per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022, e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data (e dotati di data certa), è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020 senza che occorra il possesso dei predetti requisiti SOA (ciò sia in riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2022, sia a quelle sostenute successivamente, incluse quelle a decorrere dall'1.7.2023).

Per i contratti di appalto e subappalto stipulati successivamente, dal 21.5.2022 al 31.12.2022, al fine di fruire degli incentivi fiscali di cui agli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020:

- per le spese sostenute fino al 31.12.2022, non è necessaria alcuna qualificazione SOA;
- per le spese sostenute dall'1.1.2023 al 30.6.2023, occorre che le imprese, entro l'1.1.2023, abbiano già acquisito la certificazione SOA, oppure abbiano sottoscritto un contratto per il rilascio della predetta certificazione (in questa seconda ipotesi, qualora le imprese non ottengano la certificazione SOA cui è finalizzato il contratto, le agevolazioni spettano comunque per le spese sostenute fino al 30.6.2023);
- per le spese sostenute dall'1.7.2023, occorre che le imprese siano già in possesso della certificazione SOA.

Invece, per i contratti di appalto o subappalto stipulati dall'1.1.2023 al 30.6.2023, ai fini della fruizione dei predetti incentivi fiscali occorre:

- in caso di spese sostenute dall'1.1.2023 al 30.6.2023, che le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano già acquisito la certificazione SOA, oppure che abbiano sottoscritto un contratto per il rilascio della predetta certificazione (anche in questo caso, in riferimento alla seconda ipotesi, qualora le imprese non ottengano la certificazione SOA, le agevolazioni fiscali spettano comunque per le spese sostenute fino al 30.6.2023);
- in caso di spese sostenute dall'1.7.2023, che le imprese siano già in possesso della certificazione SOA.

Infine, per i contratti di appalto e subappalto stipulati dall'1.7.2023, la circolare precisa che è possibile fruire degli incentivi per le spese agevolabili sostenute da tale data solo nel caso le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, siano in possesso della certificazione SOA.

Lavori di importo superiore a 516.000,00 euro

In riferimento al limite dell'importo dei lavori, pari a 516.000,00 euro, sopra il quale sorgono gli obblighi di certificazione SOA di cui all'[art. 10-bis](#) del DL 21/2022, la circ. Agenzia delle Entrate [10/2023](#) precisa che tale importo deve intendersi al netto dell'IVA.

Il documento di prassi richiama altresì quanto chiarito dalla norma di interpretazione autentica recata dall'[art. 2-ter](#) co. 1 lett. d) n. 2) del DL 11/2023, ove viene chiarito che il predetto limite va calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto ed a ciascun contratto di subappalto.

Alla luce di ciò, la circ. Agenzia delle Entrate [10/2023](#) rileva che, nell'ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, i requisiti SOA di cui all'[art. 10-bis](#) del DL 21/2022 devono essere rispettati dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000,00 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici, ma solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000,00 euro.

Detrazioni per acquisto di unità immobiliari

La circ. Agenzia delle Entrate [10/2023](#), richiamando la norma di interpretazione autentica di cui all'[art. 2-ter](#) co. 1 lett. d) n. 3) del DL 11/2023, precisa che gli obblighi di qualificazione SOA ex [art. 10-bis](#) del DL 21/2022, poiché riferiti alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, non si applicano con riguardo alle detrazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari (quali il "bonus casa acquisti" di cui all'[art. 16-bis](#) co. 3 del TUIR ed il "sismabonus acquisti" ex [art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013).

art. 10 bis DL 21.3.2022 n. 21

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

art. 2 ter DL 16.2.2023 n. 11

Circolare Agenzia Entrate 20.4.2023 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2023 - "Obbligo di avvenuto rilascio della SOA per le spese sostenute dal 1° luglio 2023" - Zanetti - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 21.4.2023, p. 31 - "Bonus casa salvi se l'impresa non ottiene l'attestato Soa" - Latour

Italia Oggi del 21.4.2023, p. 25 - "Superbonus meno certificato" - Poggiani

Circolare per la Clientela n. 19 del 18.4.2023 - "DL 16.2.2023 n. 11 (c.d. "Blocca opzioni") - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 11.4.2023 n. 38" - Magro L. - Zeni A.

Scheda n. 636.41 in Agg. 4/2023 - "Comunicazione di opzione per cessione e sconto - DL 11/2023 convertito" - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2023 - "Possibilità più ampia per i cessionari di usare i crediti d'imposta in dieci rate" - Zanetti - Zeni

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Modello 730 - 730/2023 - Dichiarazioni precompilate relative al 2022 - Modalità di accesso (provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2023 n. 130859 e 18.4.2023 n. 131884; comunicato stampa Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 16)

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. [131884](#) ha definito le modalità di accesso per il 2023 alla dichiarazione precompilata, da parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati.

Le dichiarazioni precompilate relative al 2022 saranno messe a disposizione dal 2.5.2023 (il termine ordinario del 30 aprile, di cui all'[art. 1](#) co. 1 del DLgs. 175/2014, cade di domenica, ed è altresì festivo il successivo 1° maggio) e dall'11.5.2023 sarà possibile trasmettere le dichiarazioni.

Modalità di accesso

L'accesso alla dichiarazione precompilata avviene:

- direttamente dal contribuente, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata o abilitando una persona fisica di fiducia;
- ovvero da parte del sostituto d'imposta, del CAF o del professionista abilitato, i quali sono tenuti ad acquisire le deleghe per l'accesso, unitamente a copia di un documento di identità, in formato cartaceo o elettronico.

Abilitazione di una persona di fiducia

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2023 n. [130859](#) ha previsto una procedura semplificata per abilitare le persone di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line* dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza di abilitazione a partire da quest'anno può essere presentata anche mediante:

- una specifica funzionalità *web* disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, che sostituisce il servizio "Consegna documenti e istanze";
- il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione "Prenota un appuntamento" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Restano ferme le disposizioni previste dal provv. n. [173217/2022](#), ai sensi del quale l'istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate via PEC, o direttamente presso un ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell'interessato.

Non è quindi più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell'[art. 63](#) del DPR 600/73.

Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall'interessato, è presentato dalla persona di fiducia:

- esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell'Agenzia;

corredato dalla copia del documento di identità dell'interessato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell'interessato o un suo sostituto).

Durata dell'abilitazione della persona di fiducia

L'abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell'anno indicato dall'interessato nell'istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.

Il termine rimane al 31 dicembre dell'anno in cui è attivata l'abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l'anno scorso, solo nel caso in cui nell'istanza non sia indicato alcun termine.

Responsabilità della persona di fiducia

Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell'interesse di un altro soggetto, viene specificato che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.

Deleghe digitali ai CAF

A decorrere dal 2023, in via sperimentale, è introdotta un'apposita procedura al fine di delegare i CAF. Nello specifico, la "delega digitale", documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata, proposta dal CAF, è una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l'Agenzia delle Entrate, all'interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio *web* reso disponibile dall'Agenzia.

Deleghe ai professionisti abilitati e sostituti d'imposta

I professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l'accesso alle dichiarazioni precompilate, unitamente alla copia di un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta digitalmente.

Presentazione della dichiarazione

A partire dall'11.5.2023 sarà possibile:

- visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata;
- accettare la dichiarazione senza fare modifiche;
- rettificare i dati non corretti;
- integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti;
- inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento Agenzia Entrate 18.4.2023 n. 131884Comunicato

stampa Agenzia Entrate 18.4.2023 n. 16

Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2023 - "Accesso alla precompilata 2023 dal 2 maggio" - Ghio - Negro II

Sole - 24 Ore del 19.4.2023, p. 37 - "Al via il 730 precompilato: modifiche dall'11 maggio" - Parente

Il Sole - 24 Ore del 19.4.2023, p. 37 - "La delega al Caf diventa anche digitale con la firma elettronica avanzata" - Tarabusi

Italia Oggi del 19.4.2023, p. 24 - "Parte la stagione dichiarativa" - Sirtoli

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione precompilata" - Negro M.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Conciliazione giudiziale agevolata - Ambito applicativo (circ. Agenzia delle Entrate 19.4.2023 n. 9)

La L. [197/2022](#) ha introdotto tre istituti che consentono di estinguere le liti con l'Agenzia delle Entrate:

- la definizione delle liti pendenti che, a seconda dello stato del contenzioso all'1.1.2023, consente di definire la lite con domanda da presentare entro il 30.9.2023 beneficiando, se del caso, anche di uno stralcio consistente dell'imposta, riguardante i processi pendenti all'1.1.2023 (co. 186-205);

- la rinuncia agevolata in Corte di Cassazione, che si concretizza in un accordo con l'Agenzia delle Entrate a cui segue la rinuncia al ricorso da formalizzare entro il 30.9.2023, avente come effetto la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, che presuppone la pendenza del processo in Cassazione all'1.1.2023 (co. 213-218);

- la conciliazione giudiziale rafforzata, riguardante i processi pendenti in primo o secondo grado al 15.2.2023, che si concretizza in un accordo con l'Agenzia delle Entrate da formalizzare entro il 30.9.2023, avente come effetto la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (co. 206-212).

La pendenza della lite, utile per beneficiare della conciliazione giudiziale agevolata, è stata postergata dall'1.1.2023 al 15.2.2023 dal DL [34/2023](#).

Nella circ. Agenzia delle Entrate 19.4.2023 n. [9](#) sono stati diramati diversi chiarimenti sulla conciliazione agevolata, che hanno risolto quasi tutte le criticità suscettibili di verificarsi nella prassi.

Caratteristiche

La conciliazione agevolata è un accordo fuori udienza che ha come effetto la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (e non, come nelle situazioni ordinarie, al 40% del minimo se in primo grado o al 50% se in secondo grado).

Gli importi possono essere pagati in 20 rate trimestrali ma non si può compensare nel modello F24.

Invece, di norma la rateazione è a 8 o 16 rate trimestrali e può essere oggetto di compensazione nel modello F24.

Tanto nella conciliazione ordinaria che in quella agevolata, se le somme già pagate eccedono quanto dovuto in base all'accordo, spetta la loro restituzione.

Presupposti applicativi

Per poter conciliare in via agevolata, il ricorso di primo o di secondo grado deve essere stato notificato entro il 15.2.2023, dovendosi fare riferimento alla ricevuta di presentazione della PEC. Non serve, per stabilire la pendenza della lite, il momento successivo del deposito che però deve avvenire.

Vi rientrano anche le liti soggette a reclamo-mediazione, quindi spirati i 90 giorni e depositato il ricorso, è ancora ammessa la conciliazione agevolata.

Non è possibile conciliare se al 15.2.2023 pendevano i termini per l'appello (quindi i 60 giorni dalla notifica della sentenza o i 6 mesi dal relativo deposito). Formalmente, il processo di appello non è infatti pendente sino alla notifica del ricorso, ma si tratta di una tesi forse eccessivamente rigorosa.

Liti su atti irrogativi di sole sanzioni

Se il processo concerne atti irrogativi di sole sanzioni, la conciliazione agevolata non è ammessa, non essendo ciò espressamente previsto dal legislatore.

Considerato che, definendo la lite, nella peggiore delle ipotesi si pagherebbe comunque il 15% della sanzione, ammettere la riduzione a 1/18 significherebbe andare oltre alla *ratio legis*.

Inadempimento nel versamento delle rate

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, per cui gli importi pattuiti e la riduzione della sanzione permangono quand'anche, per assurdo, il contribuente non paghi nulla.

Se si tratta di conciliazione agevolata, però, il mancato pagamento delle somme o di una rata entro il termine per quella successiva, fa venire meno la riduzione a 1/18.

Quindi, il contribuente dovrà pagare la quota residua della sanzione beneficiando della riduzione da conciliazione ordinaria (al 40% del minimo o al 50%) e la consueta sanzione del 45% calcolata sul residuo dovuto a titolo di imposta.

art. 1 co. 206 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare Agenzia Entrate 19.4.2023 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2023 - "Per la conciliazione agevolata basta la notifica del ricorso entro il 15 febbraio" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 20.4.2023, p. 35 - "Liti, conciliazione agevolata esclusa per le sole sanzioni" - Ambrosi L. -Iorio A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Conciliazione giudiziale agevolata" - Cissello A.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Contratto di espansione - Applicabilità delle agevolazioni per le nuove assunzioni - Chiarimenti (messaggio INPS 18.4.2023 n. 1450)

Con il messaggio 18.4.2023 n. [1450](#), l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accedere agli incentivi all'occupazione previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione di cui all'[art. 41](#) del DLgs. 148/2015.

Sul punto, si ricorda che il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015, i quali individuano una serie di condizioni ostative all'applicabilità degli incentivi medesimi.

Disciplina generale del contratto di espansione

Il contratto di espansione ex [art. 41](#) del DLgs. 148/2015 è un contratto collettivo gestionale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi attraverso:

- l'acquisizione di nuove competenze;
- la riqualificazione del personale in forza;
- l'uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione.

Con un intervento mirato, la legge di bilancio 2022 ([art. 1](#) co. 215 della L. 234/2021) ne ha disposto la proroga della sperimentazione fino al 2023, nonché la riduzione del limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.

Per effetto delle suddette modifiche, per gli anni 2022 e 2023, le aziende interessate possono avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Assunzioni di nuovi lavoratori

Con il messaggio in parola, l'INPS precisa innanzitutto che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, ossia l'impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di "obbligo preesistente" regolata dal citato [art. 31](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 150/2015 e considerata ostativa ai fini dell'accesso agli incentivi per le nuove assunzioni.

Secondo l'Istituto previdenziale, la previsione secondo cui, nel contratto di espansione, deve essere espressamente preventivato il numero di assunzioni da effettuare, non può essere considerata al pari di un obbligo legale di assunzione, in quanto in forza dell'accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.

Pertanto, l'impegno alle nuove assunzioni, pur dovendosi considerare un elemento essenziale del contratto di espansione, non può essere assimilato a un obbligo di assunzione *ex lege*, come ad esempio quello delle assunzioni nel rispetto delle quote di riserva di soggetti disabili. L'obbligo di assunzione, infatti, è tale solo laddove il datore di lavoro interessato non abbia libertà di scegliere se assumere.

In conclusione, l'impegno di assumere costituisce, pertanto, una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta. Di conseguenza, l'effettuazione delle assunzioni non costituisce l'attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.

Riduzioni di orario per i lavoratori "non esodabili"

Sempre in merito al campo di applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, l'[art. 31](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 150/2015, dispone che - fatti salvi specifici casi - gli incentivi non spettano se in azienda sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

Con riferimento alle riduzioni dell'orario di lavoro ex [art. 41](#) co. 7 del DLgs. 148/2015, riferite ai lavoratori non interessati dalle procedure di esodo anticipato, l'INPS chiarisce che, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell'accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, le predette riduzioni dell'orario di lavoro, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la *ratio* sottesa alla predetta previsione di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015.

art. 31 DLgs. 14.9.2015 n. 150

art. 41 DLgs. 14.9.2015 n. 148

Messaggio INPS 18.4.2023 n. 1450

Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2023 - "Il contratto di espansione non preclude le assunzioni agevolate" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate" - Gallo B. Guide

Eutekne - Lavoro - "Contratti di espansione" - Cherchi V.

DM MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 23.12.2022 N. 1406

FISCALE**IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DETRAIBILI - Tasse e contributi per la frequenza delle università non statali - Importi massimi detraibili - Individuazione per il periodo d'imposta 2022**

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 954 lett. b) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal 2020 diventato Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

In attuazione di tale disciplina, con il presente DM è stato individuato l'importo massimo detraibile delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d'imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023).

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d'imposta 2022

In relazione al periodo d'imposta 2022, l'importo massimo detraibile delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è stato individuato:

- per ciascuna area disciplinare di afferenza, sulla base delle classificazioni riportate in allegato al presente DM;
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.

L'importo massimo detraibile al 19% è infatti pari ai seguenti importi, che confermano quelli applicabili in relazione al periodo d'imposta 2021:

- per l'area disciplinare "medica": 3.900,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 3.100,00 euro, per il Centro; 2.900,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "sanitaria": 3.900,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per il Centro; 2.700,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.700,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per il Centro; 2.600,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 3.200,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.800,00 euro, per il Centro; 2.500,00 euro, per il Sud e le Isole.

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

- "Nord": la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna;
- "Centro": la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;
- "Sud e Isole": la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Corsi di dottorato, specializzazione e master

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19% per il periodo d'imposta 2022 è pari ai seguenti importi, come in relazione al periodo d'imposta 2021:

- 3.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 3.100,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 2.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili sopra indicati deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 3 co. 20-23 della L. 28.12.95 n. 549.

Aggiornamento degli importi

Gli importi detraibili delle spese in esame saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Spese sostenute per i familiari

Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.